

Comune di INZAGO
Provincia di MILANO

***REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
IL MERCATO RISERVATO
ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI***

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 14.07.2009

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

Articolo 2 – Definizioni.

Articolo 3 – Mercato agricolo di vendita diretta – Modalità istitutive.

Articolo 4 – Prodotti ammessi alla vendita.

Articolo 5 – Aree per i mercati agricoli e loro posteggi.

Articolo 6 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli.

Articolo 7 – Autorizzazione all'utilizzo del posteggio.

Articolo 8 – Rilascio della concessione/autorizzazione.

Articolo 9 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico e TIA.

Articolo 10 – Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi.

Articolo 11 – Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

Articolo 12 – Sanzioni.

Articolo 13 – Effettuazione di mercati straordinari.

Articolo 14 – Valorizzazione dei mercati Agricoli ed incentivi.

Articolo 15 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali.

Articolo 16 – Rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 17 - Esposti all' Amministrazione Comunale.

Articolo 18 - Entrata in vigore.

Articolo 19 - Pubblicità del Regolamento .

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli in apposite aree o spazi, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti che vengono di seguito elencate:
 - ~ articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007
 - ~ articolo 2135 del Codice Civile
 - ~ articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
 - ~ articoli 3, 7, 7bis e 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento non e' assoggettato, o assoggettabile, al decreto legislativo n. 114/98 ed alle leggi regionali disciplinanti il commercio in sede fissa o su area pubblica.

Articolo 2 – Definizioni.

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:
 - *decreto legislativo*: il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228
 - *decreto ministeriale*: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007;
 - *norme igienico/sanitarie*: le norme igienico/sanitarie prescritte con Regolamento 852/2004 CE;
 - *imprenditore agricolo*: chi esercita una attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche in forma associata, iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93
 - *altri operatori*: coloro che effettuano attività di vendita, di erogazione di servizi o prestazioni o che effettuano attività dimostrative all'interno del mercato agricolo di vendita diretta
 - *mercato agricolo*: lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento da parte di almeno tre o più imprenditori agricoli in una area ben determinata od identificabile con il successivo punto
 - *area mercatale agricola*: l'area pubblica, sulla quale si svolge il mercato agricolo di vendita diretta
 - *autorizzazione o autorizzazione/concessione*: l'atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei prodotti agricoli
 - *posteggio*: lo spazio dell'area mercatale agricola che viene utilizzata per l'attività di vendita
 - *concessione del posteggio*: atto amministrativo che permette l'uso di una determinata porzione dell'area mercatale agricola di uso pubblico da utilizzarsi per l'attività di vendita;

- *prodotti tipici lombardi*: prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia come definiti da apposito Decreto direttoriale del 18 luglio 2005 emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (allegato 1);
- *produzione biologica/integrata*: tipo di produzione agricola che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e organismi geneticamente modificati;
- *struttura comunale incaricata/individuata/competente*: il Servizio che la Giunta Comunale, con proprio atto, individua quale assegnatario della responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione del mercato agricolo.

Articolo 3 – Mercato agricolo di vendita diretta – Modalità istitutive

1. Il mercato dei produttori agricoli di Inzago è istituito direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Consiglio Comunale, mentre è demandata l'organizzazione, la gestione ed il controllo ai Servizi comunali individuati con atto adottato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Promotore del “Mercato Contadino – prodotti agricoli a Km. 0” è il Comune di Inzago:
 - **area di svolgimento**: Via dell'Edera - area parcheggio antistante la chiesa del Villaggio Residenziale;
 - **giorni e la fascia oraria di esercizio**: ogni primo sabato del mese, dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 - **tipologia dei prodotti ammessi alla vendita**: formaggi, miele, latte e derivati, ortaggi, frutta, carne, salumi, farine, riso, uova, vino, marmellate, confetture, sottoli e sottaceti, passate e pelati, fiori, piante e sementi. Saranno inoltre privilegiati i prodotti locali e di stagione
 - **numero massimo di posteggi**: per gli imprenditori agricoli è stabilito in 13 così suddivisi:

Tipologie	n. posteggi
Settore orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata	2
Settore produzioni vitivinicole	1
Settore carne e derivati dal proprio allevamento (insaccati)	2
Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte	3
Settore vivaistico (fiori, piante e sementi)	1
Settore miele	1
Settore cereali in grani e macinati	2
Riservato all'Amministrazione comunale per attività didattiche e divulgative pertinenti alle finalità del progetto “nuovi stili di vita”	1

3. In caso di mancata presentazione di domande inerenti la specifica categoria merceologica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i posti rimasti disponibili agli operatori commerciali che hanno comunque presentato domanda di partecipazione risultata idonea per la presenza dei requisiti richiesti.
4. Con specifica delibera di Giunta comunale possono svolgersi edizioni straordinarie del mercato dei produttori agricoli nell'ambito di manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale. Nella delibera deve essere specificata l'area e la data di svolgimento, il numero dei banchi ammessi e le modalità di accesso da parte degli interessati.

Articolo 4 – Prodotti ammessi alla vendita

1. Nei mercati agricoli devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione, come previsto dall'art. 3 comma 2 punto 3 del presente regolamento.
2. Contestualmente possono essere somministrati i prodotti messi in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.
3. Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.
4. Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Articolo 5 – Aree per i mercati agricoli e loro posteggi.

1. Per lo svolgimento del mercato agricolo verranno utilizzate le aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.
2. Disposizioni per i posteggi:
 - non potranno avere una dimensione superiore a metri 6 di fronte espositivo per metri 5 di profondità e potranno essere usati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo;
 - qualora risultassero assegnatari di posteggio in sede definitiva del mercato gli operatori che hanno partecipato alla fase sperimentale del progetto, al fine di stabilizzare la situazione di fatto creatasi, sarà derogato alle misure di cui al punto precedente;
 - tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno m. 1.50 al fine di agevolare il movimento degli operatori anche ai fini della sicurezza;
 - i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno essere larghi almeno m. 2.50;

- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori;
 - le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi o manufatti di altezza non inferiore ad un metro.
3. Il mercato agricolo deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e gli operatori sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.
 4. Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 6 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli.

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia;
 - b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
 - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del decreto legislativo n. 228/2001.
2. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della legge n. 296/06, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. L'imprenditore agricolo, persona fisica o società di persone, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

Articolo 7 – Autorizzazione all'utilizzo del posteggio

1. Il diritto ad esercitare l'attività in un mercato agricolo che si svolge sul territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e apposita concessione.
2. L'autorizzazione alla vendita e la concessione per l'utilizzo del suolo pubblico vengono rilasciate dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche ed hanno durata entrambe di due anni, salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

3. L'autorizzazione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizzata, eventuali limiti o vincoli o divieti.
4. L'autorizzazione/concessione dovrà contenere, oltre quanto riportato nel precedente comma, anche i dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro.
5. Non è riconosciuta la validità di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.
6. Le autorizzazioni possono avere valenza limitata alla stagionalità dei prodotti.
7. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di natura fiscale e tributaria e metrica.

Articolo 8 – Rilascio della concessione/autorizzazione.

1. L'autorizzazione/concessione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato riservato agli imprenditori agricoli su area pubblica istituito dal Comune viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.
2. Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:
 - pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
 - trasmesso ai comuni confinanti e all'Amministrazione Provinciale per la pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
 - inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
 - inviato alle Associazioni degli utenti.
3. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90.
4. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:

criterio di assegnazione	Punti
Sede azienda nel comune di Inzago	5
Sede azienda nei comuni confinanti con Inzago	4
Sede azienda fino a 20 km da Inzago	3
Sede azienda oltre 20 e fino a 50 Km da Inzago	2
Sede azienda oltre 50 km da Inzago	1
Produzione biologica/integrata	2
Alimenti tipici lombardi prodotti in azienda	3

Iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580	0,50 per anno (max 3 punti)

5. Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettueranno le seguenti ulteriori valutazioni:
 - tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita con particolare riguardo ai prodotti tipici lombardi;
 - in caso di ulteriore parità, la data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.
6. L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria.
7. Il rilascio della autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico (autorizzazione/concessione) è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.
8. Ad assegnazione effettuata, l'ufficio tecnico comunale provvederà a redigere la planimetria dell'area mercatale, riportante le misure dei banchi degli assegnatari.

Articolo 9 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico e TIA.

1. Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico e la tariffa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
2. L'ufficio tributi è competente per la determinazione e la riscossione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e per la determinazione e riscossione della TIA, secondo i vigenti regolamenti in materia.

Articolo 10 – Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni quindici di mercato oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - accertate situazioni di illeciti reiterati.
3. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento

dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di mancata presenza per un periodo superiore a sei mesi, oppure per un numero di volte superiore alla metà del periodo concesso per le autorizzazioni stagionali, periodiche o temporanee, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.
5. L'autorizzazione è revocata:
 - perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo;
 - per l'accertata situazione di cui al precedente comma 4, salvo situazioni derivanti da malattia, gravidanza o servizio militare;
 - qualora, nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - qualora, nel caso di subingresso mortis-causa, lo stesso, non sia stato comunicato entro un anno.

Articolo 11 – Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

1. Nel rispetto della suddivisione delle funzioni e compiti, il Responsabile della struttura comunale competente ed il Responsabile della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercati agricoli è affidata agli organi di Polizia Locale.
3. Vi è l'obbligo di partecipazione ai mercati agricoli mediante presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante o dei soci nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale.
4. Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto al primo mercato agricolo utile.
5. I posteggi dovranno essere occupati dai titolari di autorizzazione/concessione non prima della mezz'ora antecedente all'inizio delle operazioni di vendita (ovvero non prima delle ore 07,30) e resi liberi entro la mezz'ora successiva alla fine delle operazioni di vendita (ovvero entro e non oltre le ore 13,30);
6. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari per assenza temporanea sono assegnati con i successivi criteri:
 - a) in via primaria agli operatori che hanno partecipato al bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi, presenti nella graduatoria risultante dalla valutazione di tutte le domande utilmente pervenute per il concorso, non risultati assegnatari di posteggio, fino ad esaurimento degli stessi;

- b) in caso di non presenza degli operatori di cui al punto a), i posteggi liberi verranno assegnati eventuali altri operatori, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presenti sul posto in ordine di anzianità nello svolgimento dell'attività;
7. I titolari di autorizzazione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- obbligo di rispetto di tutte le norme igieniche atte a garantire sicurezza e salubrità dei prodotti;
 - obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi;
 - obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
 - utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
 - è vietato circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;
 - non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
 - alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro ed i rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;
 - è consentito l'uso di apparecchi musicali sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
 - è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
 - trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.
8. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercati agricoli al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Articolo 12 – Sanzioni.

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui

agli artt. 7 e 7bis del decreto legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.

2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50 ad € 500.
3. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercati agricoli, da parte di imprenditore agricolo, senza la prescritta autorizzazione viene punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 27 del Regolamento comunale COSAP qualora ne ricorrano gli estremi.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile struttura comunale competente.
5. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
6. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Articolo 13 – Effettuazione di mercati straordinari.

1. Può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo esistente, collegate ad eventi o periodi particolari, purché vi sia la disponibilità dell'area, con le modalità previste dall'art. 3 comma 4 del presente regolamento.
2. Le domande di effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento del mercato e sulla proposta si esprime il Responsabile della struttura comunale competente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 14 – Valorizzazione dei mercati Agricoli ed incentivi.

1. Contestualmente all'attività di vendita nel mercato agricolo possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi".
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti o diversificando i comportamenti alimentari per il miglioramento della salute umana e introducendo nuove tendenze gastronomico-culinarie.
3. Particolare attenzione ed incentivi dovranno essere messi in atto per favorire il commercio dei prodotti tipici lombardi e dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche.

4. Per la tutela del consumatore i prodotti tipici lombardi ed i prodotti biologici messi in vendita dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.

Articolo 15 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi ed igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia metrica ed annonaria.

Articolo 16 – Rinvio alle disposizioni di legge.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007.

Articolo 17 - Esposti all' Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati alla struttura competente e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l' identità dell'esponente.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. E' abrogata ogni altra disposizione comunale in materia.

Articolo 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento in materia di termine di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.